

Diritto camerale 2026

Le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio **per l'anno 2026** restano invariate rispetto a quelle degli ultimi anni. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con la nota n. 9347.

Per effetto della progressiva riduzione disposta dall'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del **50%** agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al **REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede

principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con **arrotondamento all'unità di euro** secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le CCIAA possono essere autorizzate a una maggiorazione fino al 20%

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una **maggiorazione fino al 20%** del diritto ordinariamente dovuto. Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni erano state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Il decreto ha quindi esaurito la sua efficacia; pertanto, per il triennio successivo (2026, 2027 e 2028), si attende la pubblicazione di un nuovo decreto.

Inoltre, in attuazione dell'art. 1 comma 784 della L. 205/2017, è operativo l'**incremento del 50%** del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani (DM 2 maggio 2025).

(MF/ms)